

CONSIGLIO
DELL'ORDINE
NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

<i>Delibera di</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
Consiglio	AA1D	403	2016	MC	bb

403

Delibera

2016


Estratto dal verbale n. 7

della seduta del

14/07/2016

**Procedura di accertamento della regolarità formativa: esame e
determinazioni.**


n. 24




Il giorno 14 Luglio 2016 alle ore 09.30

Si è riunito in seduta amministrativa presso la sede Conaf di Roma, via Po 22, il Consiglio Nazionale, come da comunicazioni inviate ai Consiglieri da prot. 2817 del 08/07/2016, e da integrazioni prot. n. 2819 del 11/07/2016

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Deliberazione n.</i>	<i>Relatore</i>
1	Omissis	380	omissis
2	Omissis	381	omissis
3	Omissis	382	omissis
4	Omissis	383	omissis
5	Omissis	384	omissis
6	Omissis	385	omissis
7	Omissis	386	omissis
8	Omissis	387	omissis
9	Omissis	388	omissis
10	Omissis	389	omissis
11	Omissis	390	omissis
12	Omissis	391	omissis
13	Omissis	392	omissis
14	Omissis	393	omissis
15	Omissis	394	omissis
16	Omissis	395	omissis
17	Omissis	396	omissis
18	Omissis	397	omissis
19	Omissis	398	omissis
20	Omissis	399	omissis
21	Omissis	400	omissis
22	Omissis	401	omissis



23	Omissis	402	omissis
24	Procedura di accertamento della regolarità formativa: esame e determinazioni.	403	Sisti-Antignati-Cipriani Pecora -Pisanti
25	Omissis	404	omissis
26	Omissis	405	omissis
27	Omissis	406	omissis
28	Omissis	407	omissis
29	Omissis	408	omissis
30	Omissis	409	omissis
31	Omissis	410	omissis
32	Omissis	411	omissis
33	Omissis	412	omissis
34	Omissis	413	omissis
35	Omissis	414	omissis
36	Omissis	415	omissis
37	Omissis	416	omissis
38	Omissis	417	omissis
39	Omissis	418	omissis
40	Omissis	419	omissis
41	Omissis	420	omissis
42	Omissis	421	omissis
43	Omissis	422	omissis
44	Omissis	423	omissis
45	Omissis	424	omissis
46	Omissis	425	omissis
47	Omissis	426	omissis



48	Omissis	427	omissis
49	Omissis	428	omissis

Constatata la regolarità della seduta il Presidente avvia i lavori.


Svolgimento della seduta di Consiglio

Presiede Andrea Sisti

In qualità di Presidente il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto e la relativa votazione.

Verbalizza Riccardo Pisanti nella qualità di Segretario

Consiglieri	Carica	Presenti	Assenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Dott. Agr. Andrea Sisti	Presidente	x		x		
Dott. Agr. Rosanna Zari	Vicepresidente	x		x		
Dott. Agr. Riccardo Pisanti	Segretario	x		x		
Dott. Agr. Enrico Antignati	Consigliere	x		x		
Dott. For. Mattia Busti	Consigliere		x			
Dott. Agr. Marcella Cipriani	Consigliere	x		x		
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti	Consigliere		x			
Dott. Agr. Giuliano D'Antonio	Consigliere	x		x		
Dott. For. Sabrina Diamanti	Consigliere	x		x		
Dott. Agr. Corrado Fenu	Consigliere	x		x		
Dott. Agr. Alberto Giuliani	Consigliere	x		x		
Dott. Agr. Gianni Guzzardi	Consigliere		x			
Dott. For. Graziano Martello	Consigliere	x		x		
Dott. Agr. Carmela Pecora	Consigliere	x		x		
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno	Consigliere	x		x		
Totale presenze/voti espressi		12	3	12	0	0



Prende la parola il Presidente che richiama l'art. 11 comma 2.1 lettera f) del Regolamento CONAF 3/2013 dove si dispone che gli Ordini Territoriali, *"certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto"*.

Tale adempimento introduce il concetto di "regolarità formativa" e quindi della relativa attestazione attraverso il "Certificato di regolarità Formativa", per il quale devono essere definiti il contenuto e le relative modalità di certificazione. A questo riguardo la Commissione Nazionale Formazione Continua ha elaborato una proposta che viene illustrata dalla Consigliera Marcella Cipriani, Coordinatrice della Commissione.

Prende la parola la Consigliera Cipriani, che illustra il documento.

La regolarità formativa si sostanzia con il corretto adempimento dell'obbligo formativo definito dall'art. 17 del Regolamento. Gli ordini sono tenuti ai sensi dell'art. 11 comma 2.1 lettera c) alla verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti alla scadenza di ogni triennio, comunicando annuale eventuale inottemperanza dell'obbligo annuale.

Il Certificato di Regolarità Formativa può quindi essere emesso da parte dell'Ordine dopo la verifica prevista dall'art.17, in particolare deve essere riferita:

- al triennio immediatamente precedente alla data di richiesta;
- alla verifica dell'adempimento dell'obbligo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

Per il primo anno di applicazione, la Certificazione della Regolarità formativa può derogare dall'acquisizione dei 2 crediti formativi annuali, poiché sia le procedure informatiche del SIDAF che la disponibilità di attività formativa sono state disomogenee nel territorio nazionale, anche per la mancanza di disponibilità delle Agenzie Formative ancora in corso di autorizzazione.


In attuazione dell'art. 21 comma 5 del Reg. 3/2013, viene quindi emanata la presente deliberazione che disciplina l'attuazione della verifica della regolarità formativa degli iscritti ed il contenuto del Certificato di Regolarità Formativa.

IL CONSIGLIO

Dopo ampia e approfondita discussione,

DELIBERA

- di approvare il documento relativo alla procedura per la verifica della regolarità formativa e del Contenuto del Certificato di Regolarità Formativa all'allegato A, che ne è parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale;
- di trasmettere il testo della delibera agli ordini territoriali;
- di rendere esecutiva la delibera trascorsi i 15 gg di pubblicazione.




e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Dott.ssa Barbara Bruni

E di individuare quale Responsabile del Consiglio del presente atto: Dott. Agr. Andrea Sisti

Fatto, letto e sottoscritto

Riccardo Pisanti
Il Consigliere Segretario
Riccardo Pisanti, dottore agronomo

Andrea Sisti
Il Presidente
Andrea Sisti, dottore agronomo



PROCEDURA PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ FORMATIVA

**(ai sensi dell'Art. 11 comma 2.1, lett.c) e lett. f) del
Reg 3/2013)**

**Consiglio dell'Ordine Nazionale
Dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it**

**Delibera del Consiglio Nazionale n. 403 del 14 luglio 2016
Approvato nella seduta di Consiglio del 14 luglio 2016**



PROCEDURA PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ FORMATIVA

1. Definizione di Regolarità Formativa

Per regolarità formativa si intende il corretto assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 2, secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 5 del Regolamento.

2. Certificato di Regolarità Formativa

Il Certificato di Regolarità Formativa è parte dello stato giuridico professionale di cui agli articoli 3 e 30 della L. 3/76 e succ. modifiche e integrazioni, degli articoli 5 e 7 del DPR 137/2012 nonché dell'art. 10 della L. 183/2011 e del relativo Decreto Ministeriale 34/2012. Il Certificato di Regolarità Formativa deve riportare il periodo o i periodi triennali di riferimento, l'elenco delle attività formative per ogni anno del periodo triennale di riferimento, la distinzione tra le diverse attività metaprofessionali e caratterizzanti. Deve inoltre riportare la regolarità o l'irregolarità dell'adempimento dell'obbligo formativo.

3. Soggetti titolati alla richiesta del Certificato di Regolarità Formativa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento, i soggetti titolati alla richiesta sono gli iscritti ed i relativi committenti pubblici o privati che conferiscono incarichi agli iscritti all'albo, previa autorizzazione formale dell'iscritto e nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. Procedura per la verifica ed il rilascio del Certificato di Regolarità Formativa.

4.1 Comunicazione dello svolgimento di attività formative da parte dell'iscritto

Entro il 31 gennaio ogni iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunica le attività formative svolte nell'anno precedente, se non già inserite sul SIDAF.

In deroga all'art. 16 del Regolamento, per il triennio 2014-2016 l'iscritto può adempiere all'obbligo della comunicazione annuale "cumulativa" entro il 31 gennaio 2017.


4.2 Verifica della regolarità formativa

La verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo è di competenza dell'Ordine Territoriale ai sensi dell'art. 11 comma 2.1 lettera c) e procede secondo quanto previsto dall'art. 17 sulla base di una verifica triennale. Il Consiglio dell'Ordine territoriale procede alla verifica della regolarità formativa degli iscritti entro 90 giorni dal 31 dicembre di ogni triennio formativo. Per il triennio 2014-2016 tale termine è fissato in 120 giorni.

Ai sensi dell'art 17 comma 2, ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa rispetto alle attività formative di cui chiede riconoscimento, con interruzione relativa interruzione dei termini.

I chiarimenti e la eventuale documentazione integrativa deve essere trasmessa parte dell'Iscritto, per il tramite del SIDAF, entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio non può attribuire

Crediti Formativi Professionali (CFP) relativi ad attività formative che non siano documentate.



4.3 *Esito della verifica.*

All'esito della verifica, la posizione formativa dell'iscritto può risultare:


- **Regolare**, qualora l'iscritto abbia conseguito almeno 9 CFP nel triennio, di cui 2 CFP per ciascun anno e almeno 1 CFP in attività di tipo meta professionale nel triennio; nel caso di neo iscritti la posizione formativa è regolare qualora il credito formativo professionale (1 CFP) in attività di tipo meta-professionale sia stato conseguito entro l'anno successivo a quello di iscrizione;
- **Irregolare**, qualora l'iscritto non abbia raggiunto 9 CFP nel triennio, di cui almeno 2 CFP per ciascun anno e almeno 1 CFP in attività di tipo meta-professionale nel triennio; nel caso di neo iscritti la posizione formativa è irregolare anche qualora non sia stato conseguito il credito formativo professionale (1 CFP) in attività di tipo meta-professionale entro l'anno successivo a quello di iscrizione;

Il Consiglio dell'Ordine, in caso di inottemperanza dell'obbligo formativo, può assegnare all'iscritto un tempo congruo, non superiore ad un anno, per l'assolvimento; superato tale periodo senza che l'iscritto abbia ottemperato, il Consiglio dell'Ordine segnala le inosservanze al Consiglio di disciplina territoriale. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.

L'iscritto, qualora prevedesse di non poter conseguire i 2 CFP nel corso dell'anno, può chiedere, con valide motivazioni all'Ordine di appartenenza, l'autorizzazione a trasferire tale obbligo all'anno successivo del triennio. L'autorizzazione deve essere chiesta preventivamente all'Ordine di appartenenza entro il 30 giugno dell'anno in corso in forma scritta. L'ordine, valutata la condizione e le motivazioni dell'iscritto che ne ha fatto richiesta, ed ha facoltà di autorizzare o meno la deroga temporanea all'art. 5 comma 5 entro 30 giorni dalla richiesta.

Per il triennio 2014-2016, in deroga all'art. 5 comma 5, la mancanza di "continuità formativa annuale" dei 2 crediti formativi non costituisce irregolarità formativa.

Ogni decisione spetta al Consiglio dell'Ordine Territoriale ove l'iscritto o la società professionale sono iscritti, che vi provvede con apposita deliberazione.



4.4 *Rilascio del Certificato di Regolarità Formativa*

Il Certificato di Regolarità Formativa è rilasciato Consiglio dell'Ordine Territoriale ed è relativo al triennio formativo immediatamente precedente alla data di richiesta.

Il ricorso avverso i contenuti del Certificato di Regolarità Formativa può essere presentato entro 30 giorni dal rilascio, ai sensi dell'art 54 della Legge professionale 3/76.

5. Digitalizzazione delle procedure e dei relativi documenti. Validità dei documenti.


La procedura e la documentazione prevista dalla presente deliberazione sono in forma digitale e disponibili sul SIDAF.

Le Comunicazioni dei Consigli degli Ordini agli iscritti e le relative risposte o richieste da parte degli iscritti dovranno avvenire attraverso il SIDAF.

Il rilascio del Certificato di Regolarità Formativa o di ogni altro documento inerente la procedura di cui alla presente deliberazione è in forma digitale ed è valida ad ogni effetto di legge.

Roma, 14 luglio 2016

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti




PROCEDURA PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ FORMATIVA

**(ai sensi dell'Art. 11 comma 2.1, lett.c) e lett. f) del
Reg 3/2013)**

Consiglio dell'Ordine Nazionale
Dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it

Delibera del Consiglio Nazionale n. 403 del 14 luglio 2016
Approvato nella seduta di Consiglio del 14 luglio 2016



PROCEDURA PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ FORMATIVA

1. Definizione di Regolarità Formativa

Per regolarità formativa si intende il corretto assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 2, secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 5 del Regolamento.

2. Certificato di Regolarità Formativa

Il Certificato di Regolarità Formativa è parte dello stato giuridico professionale di cui agli articoli 3 e 30 della L. 3/76 e succ. modifiche e integrazioni, degli articoli 5 e 7 del DPR 137/2012 nonché dell'art. 10 della L. 183/2011 e del relativo Decreto Ministeriale 34/2012. Il Certificato di Regolarità Formativa deve riportare il periodo o i periodi triennali di riferimento, l'elenco delle attività formative per ogni anno del periodo triennale di riferimento, la distinzione tra le diverse attività metaprofessionali e caratterizzanti. Deve inoltre riportare la regolarità o l'irregolarità dell'adempimento dell'obbligo formativo.

3. Soggetti titolati alla richiesta del Certificato di Regolarità Formativa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento, i soggetti titolati alla richiesta sono gli iscritti ed i relativi committenti pubblici o privati che conferiscono incarichi agli iscritti all'albo, previa autorizzazione formale dell'iscritto e nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. Procedura per la verifica ed il rilascio del Certificato di Regolarità Formativa.

4.1 Comunicazione dello svolgimento di attività formative da parte dell'iscritto

Entro il 31 gennaio ogni iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunica le attività formative svolte nell'anno precedente, se non già inserite sul SIDAF.


In deroga all'art. 16 del Regolamento, per il triennio 2014-2016 l'iscritto può adempiere all'obbligo della comunicazione annuale "cumulativa" entro il 31 gennaio 2017.

4.2 Verifica della regolarità formativa

La verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo è di competenza dell'Ordine Territoriale ai sensi dell'art. 11 comma 2.1 lettera c) e procede secondo quanto previsto dall'art. 17 sulla base di una verifica triennale. Il Consiglio dell'Ordine territoriale procede alla verifica della regolarità formativa degli iscritti entro 90 giorni dal 31 dicembre di ogni triennio formativo. Per il triennio 2014-2016 tale termine è fissato in 120 giorni.

Ai sensi dell'art 17 comma 2, ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa rispetto alle attività formative di cui chiede riconoscimento, con interruzione relativa interruzione dei termini.

I chiarimenti e la eventuale documentazione integrativa deve essere trasmessa da parte dell'Iscritto, per il tramite del SIDAF, entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio non può attribuire Crediti Formativi Professionali (CFP) relativi ad attività formative che non siano documentate.



4.3 **Esito della verifica.**

All'esito della verifica, la posizione formativa dell'iscritto può risultare:

- **Regolare**, qualora l'iscritto abbia conseguito almeno 9 CFP nel triennio, di cui 2 CFP per ciascun anno e almeno 1 CFP in attività di tipo meta professionale nel triennio; nel caso di neo iscritti la posizione formativa è regolare qualora il credito formativo professionale (1 CFP) in attività di tipo meta-professionale sia stato conseguito entro l'anno successivo a quello di iscrizione;
- **Irregolare**, qualora l'iscritto non abbia raggiunto 9 CFP nel triennio, di cui almeno 2 CFP per ciascun anno e almeno 1 CFP in attività di tipo meta-professionale nel triennio; nel caso di neo iscritti la posizione formativa è irregolare anche qualora non sia stato conseguito il credito formativo professionale (1 CFP) in attività di tipo meta-professionale entro l'anno successivo a quello di iscrizione;

Il Consiglio dell'Ordine, in caso di inottemperanza dell'obbligo formativo, può assegnare all'iscritto un tempo congruo, non superiore ad un anno, per l'assolvimento; superato tale periodo senza che l'iscritto abbia ottemperato, il Consiglio dell'Ordine segnala le inosservanze al Consiglio di disciplina territoriale. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.

L'iscritto, qualora prevedesse di non poter conseguire i 2 CFP nel corso dell'anno, può chiedere, con valide motivazioni all'Ordine di appartenenza, l'autorizzazione a trasferire tale obbligo all'anno successivo del triennio. L'autorizzazione deve essere chiesta preventivamente all'Ordine di appartenenza entro il 30 giugno dell'anno in corso in forma scritta. L'ordine, valutata la condizione e le motivazioni dell'iscritto che ne ha fatto richiesta, ed ha facoltà di autorizzare o meno la deroga temporanea all'art. 5 comma 5 entro 30 giorni dalla richiesta.

Per il triennio 2014-2016, in deroga all'art. 5 comma 5, la mancanza di "continuità formativa annuale" dei 2 crediti formativi non costituisce irregolarità formativa.

Ogni decisione spetta al Consiglio dell'Ordine Territoriale ove l'iscritto o la società professionale sono iscritti, che vi provvede con apposita deliberazione.

4.4 **Rilascio del Certificato di Regolarità Formativa**

Il Certificato di Regolarità Formativa è rilasciato Consiglio dell'Ordine Territoriale ed è relativo al triennio formativo immediatamente precedente alla data di richiesta.

Il ricorso avverso i contenuti del Certificato di Regolarità Formativa può essere presentato entro 30 giorni dal rilascio, ai sensi dell'art 54 della Legge professionale 3/76.



5. Digitalizzazione delle procedure e dei relativi documenti. Validità dei documenti.

La procedura e la documentazione prevista dalla presente deliberazione sono in forma digitale e disponibili sul SIDAF.

Le Comunicazioni dei Consigli degli Ordini agli iscritti e le relative risposte o richieste da parte degli iscritti dovranno avvenire attraverso il SIDAF.

Il rilascio del Certificato di Regolarità Formativa o di ogni altro documento inerente la procedura di cui alla presente deliberazione è in forma digitale ed è valida ad ogni effetto di legge.

Roma, 14 luglio 2016

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti

